

DIREZIONE: **POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

SERVIZIO: **INTERVENTI STRUTTURALI DH/26**

UFFICIO:

L'Estensore
- Dott.ssa Elvira Di Vitantonio -
Elvitantonio
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.

(firma)

Il Dirigente del Servizio
- Dott.ssa Elvira DI VITANTONIO -
Elvitantonio
(firma)



GIUNTA REGIONALE

Delib. n. **517** del **- 9 AGO, 2012**

L'anno..... il giorno del mese di **- 9 AGO, 2012**
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig.
GIOVANNI CHIODI

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. CASTIGLIONE ASSENTE | 6. FEBBO |
| 2. CARPINETA | 7. GATTI |
| 3. DE FANIS | 8. GIULIANTE |
| 4. DI DALMAZIO | 9. MASCI |
| 5. DI PAOLO | 10. MORRA |

Walter Garlani

Svolge le funzioni di Segretario.....

OGGETTO

Reg. (CE) n. 1698/2005- PSR 2007-2013 Abruzzo - Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale"- Misure 124, 126 e 311 - azione 1.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

il Regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003;

il Regolamento (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della Politica Agricola Comune;

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Il Direttore Regionale
- Dott. Ing. Luigi DE COLLIBUS -


(firma)

Il Componente la Giunta
- Mauro FEBBO -
FIRMATO
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Garlani

(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Chiodi

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

14 AGO 2012



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
RE FUNZIONARIO

Anna Maria Balassone

(firma)

L'Aquila, li _____

la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) 1975/2006;

il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Reg. (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli Organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.217 del 21/03/2008 e con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21.12.2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29.01.2010;

il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 247 del 31 dicembre 2009;

il D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 relativo alla modifica del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009

CONSIDERATO che il predetto D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. prevede che le Regioni, ovvero le autorità di gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuino, tra l'altro, con propri provvedimenti i livelli di gravità, entità e durata per l'applicazione delle riduzioni ovvero i casi che comportano l'esclusione o la revoca del contributo concesso;

VISTO il seguente documento, predisposto dal Servizio Interventi Strutturali della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s. m.i.:

- Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" – Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Misure 124, 126 e 311- azione 1.- **(Allegato A)**;

RITENUTO opportuno approvare il documento di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che per quanto non disposto nell'Allegato A sopra riportato, si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, ha espresso per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente provvedimento;

VISTA inoltre la L.R. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

- di approvare, in attuazione del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., il seguente documento predisposto dal Servizio Interventi Strutturali della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
 - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale". - Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/11 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. - **(Allegato A)**;
- di dare atto che per quanto non disposto nell'Allegato A sopra riportato, si rinvia alle previsioni del citato D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo.
- di considerare parte integrante e sostanziale il seguente documento:

Allegato A - Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento(CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" . Misure 124, 126 e 311- azione 1. – composto da n. 17 facciate;

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA, PESCA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

OGGETTO: Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale” relativamente alle misure di investimento come definite all’art. 25 del Regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURE AD INVESTIMENTO

- Misure 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”
- Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”
- Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” Azione 1 “Investimenti in azienda per l’attività agrituristica”



INDICE

1 .Premessa e Ambito di applicazione.....	3
1.1 Metodo di lavoro del presente allegato	3
2. Impegni derivanti dall'adesione ad una o più delle citate misure del PSR.....	4
3. Modalità di applicazione.....	4
3.1 Individuazione degli impegni.....	4
3.2 Elaborazione degli indici di verifica	5
4. Modalità di calcolo delle riduzioni graduali per mancato rispetto degli impegni	5
4.1 Articolo 30 (1) del Regolamento (UE) n. 65/2011. Differenza tra importo erogabile in base alla domanda di pagamento ed importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento.	5
4.2 Articolo 30 (2) del Reg. (UE) n. 65/2011. False dichiarazioni rese deliberatamente....	6
4.3 Art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05. Durata delle operazioni d'investimento	6
4.4 DM 30125 del 22.12.09	6
4.5 Art. 19 del DM 30125 del 22.12.09 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni.....	6
4.6. Cumulo delle riduzioni	6
5. Elenco impegni comuni per le Misure ad investimento.....	8
6.1 Scheda di valutazione n. 1 – Impegno comune a tutte le misure	13
6.2 Scheda n. 2- Riduzioni ed esclusioni specifiche per la Misura 124.....	14
6.3 Scheda n. 3 Riduzioni ed esclusioni specifiche per le Misure 126 e 311.....	15



1. Premessa e Ambito di applicazione

Il presente documento è finalizzato a disciplinare l'applicazione di riduzioni ed esclusioni a norma del regolamento UE 65/2011 e del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 maggio 2011.

Le presenti disposizioni riguardano i casi di infrazione di impegni da parte dei beneficiari relativamente alle misure dell'Asse 1 e 3 elencate a seguire:

- **Misura 124** "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale"
- **Misura 126** "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione". Attuazione delle Azioni 1) e 2).
- **Misura 311** "Diversificazione verso attività non agricole"(Azione 1)

1.1 Metodo di lavoro del presente allegato

Il presente allegato elabora, per alcune tipologie di azioni, la metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni per violazioni degli impegni previsti dalle misure in oggetto.

Il metodo si articola sostanzialmente nei passaggi seguenti:

1. Fase preliminare:

- Individuazione degli impegni e del loro livello di disaggregazione;
- Individuazione della tipologia di controllo da applicare;
- Correlazione degli impegni con gli obiettivi della misura.

2. Elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicatore.

Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori.

a) In questa fase, il lavoro è costituito dall'estrapolazione di tutti i possibili impegni contenuti nel bando di adesione alla misura. Essi sono stati estrapolati dal PSR e dai bandi pubblici emanati per l'adesione dei beneficiari;

b) Successivamente, è stato individuato per ciascuno di essi il relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dell'impegno citato (misura o operazione);

c) Per ciascun impegno, è stato inoltre valutato se la sua inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità o se si applica una riduzione graduale dell'importo erogabile, fino eventualmente all'esclusione totale del beneficiario dal pagamento, in casi particolarmente gravi;

d) oltre a questo, è stata indicata la tipologia del controllo, se amministrativo o in loco;

e) la successiva fase è costituita dall'individuazione degli obiettivi correlati con ciascun impegno previsto dalla misura/ azione oggetto d'esame;

f) sono stati definiti degli impegni orizzontali comuni a tutte le misure di investimento come definite dai regolamenti CE 1698/2005 e s.m.i. e 65/ 2011;

g) per ciascuna misura/azione, sono stati individuati gli impegni specifici in una apposita tabella riepilogativa così articolata:

1. impegni essenziali la cui violazione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
2. impegni accessori la cui violazione comporta la riduzione parziale del contributo riferita ad una specifica spesa inammissibile;
3. impegni accessori la cui violazione comporta una riduzione progressiva del contributo concesso.



2. Impegni derivanti dall'adesione ad una o più delle citate misure del PSR

Ai sensi degli artt. 50 e 51 del Reg. CE 1698/2005, così come modificato dal Reg. CE 74/2009, la partecipazione alle misure del PSR e l'accettazione di un provvedimento di concessione del contributo comportano l'assunzione, da parte del beneficiario, di alcuni obblighi di ordine procedurale e di alcuni impegni nell'esecuzione dell'intervento sovvenzionato.

Gli impegni da rispettare, per le misure in esame, sono previsti nelle schede di misura per la quale l'agricoltore presenta domanda di aiuto/pagamento, così come descritte nel PSR 2007-2013 Abruzzo e nei relativi bandi di attuazione.

Si definiscono impegni essenziali quegli impegni la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare il proseguimento dell'impegno medesimo; in tali casi si prevede, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DM 30125 del 22.12.09, la decadenza totale dal contributo per la misura/azione di cui trattasi, con il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Qualora siano accertate eventuali inadempienze ad uno o più "impegni non essenziali", si applicano le riduzioni e le esclusioni previste nel presente provvedimento, per le quali si rimanda agli appositi indici di verifica predisposti nell'ambito di ciascuna scheda riepilogativa attinente alla misura o azione di riferimento.

Per ciascun impegno, è prevista una scheda riassuntiva, contenente l'indicazione della Misura, dell'Azione, la descrizione dell'impegno associato ad un numero progressivo per ogni impegno, con le modalità di controllo previste ed una griglia di indici di verifica per il calcolo delle riduzioni graduali. Per gli impegni comuni a più misure e azioni si applicano le disposizioni generali riassunte nella tabella "Impegni comuni".

3. Modalità di applicazione

Per le tipologie di azioni previste nell'ambito delle misure citate nel paragrafo 1. Premessa e Ambito di applicazione, sono stabilite le seguenti modalità di individuazione degli impegni e di elaborazione degli indici di verifica.

3.1 Individuazione degli impegni

Si compone delle seguenti fasi:

A) Estrapolazione dei singoli impegni dalla scheda di misura del PSR, o dal relativo Avviso Pubblico, ed individuazione del loro livello di attribuzione (alla misura, ovvero all'operazione).

B) Determinazione della tipologia di controllo.

Le domande di pagamento presentate dai beneficiari sono sottoposte a controlli finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, delle disposizioni procedurali e degli impegni connessi con la realizzazione dell'intervento. In particolare, il sistema dei controlli prevede:

- **controlli amministrativi** che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Reg. UE 65/2011, comprendono la verifica:


1. della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;

2. della realtà della spesa oggetto della domanda;

3. della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle domande di pagamento e devono prevedere almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata;

- **controlli in loco** (artt. 25 e 26, Reg. UE 65/2011), svolti su un campione equivalente ad almeno il 4% della spesa annuale cofinanziata dal FEASR ed il 5% della spesa complessiva per l'intera programmazione;



- **controlli ex post**, effettuati su un campione dell'1% delle domande ancora soggette ad impegno e per le quali è stato già pagato il saldo, finalizzati, ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 65/2011 a verificare il rispetto degli impegni di cui all'art. 72, par. 1 del Reg. CE 1698/2005.

C) **Individuazione della modalità di rilevazione dell'inadempienza** (ossia attraverso elementi documentali o evidenze concrete riscontrate nella struttura aziendale).

D) **Individuazione della tipologia di penalità** da applicare a ciascun impegno, con la relativa base giuridica.

3.2 Elaborazione degli indici di verifica

Per gli impegni soggetti a riduzioni graduali, sono previste le seguenti fasi:

- a) Determinazione del parametro di valutazione di ciascun indicatore (rispettivamente di Entità, Gravità e Durata), da intendersi come variabile utilizzata per quantificare l'inadempienza riscontrata;
- b) Determinazione degli estremi delle classi di violazione (Bassa, Media, Alta) previste per ciascun indicatore; ciò risulta essenziale al fine di determinare una riduzione equa e proporzionale all'infrazione riscontrata;
- c) Calcolo della riduzione: a norma del DM 22 dicembre 2009 è prevista, nel caso di riduzione graduale, una percentuale di riduzione pari al 3%, al 10%, o al 15% dell'importo erogabile in una data annualità; detto calcolo segue la procedura illustrata nel successivo capitolo.

4. Modalità di calcolo delle riduzioni graduali per mancato rispetto degli impegni

Nell'applicazione delle riduzioni si tiene conto di alcune precise disposizioni regolamentari, di seguito descritte:

4.1 Articolo 30 (1) del Regolamento (UE) n. 65/2011. Differenza tra importo erogabile in base alla domanda di pagamento ed importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Si esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e si stabilisce l'importo ammissibile al sostegno, secondo la seguente modalità:

A) **CONTRIBUTO RICHIESTO** = l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

B) **CONTRIBUTO AMMISSIBILE** = l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'esame della domanda di pagamento rileva che l'importo richiesto (lettera A) supera l'importo ammesso a contributo (lettera B) di oltre il 3%, all'importo stabilito in applicazione della lettera B) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia, non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29 del Reg. (UE) 65/2011 (controlli in loco e controlli ex post).



4.2 Articolo 30 (2) del Reg. (UE) n. 65/2011. False dichiarazioni rese deliberatamente

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa casistica le false dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 445 DPR 2000 all'atto della presentazione della domanda di aiuto e le altre dichiarazioni rese durante l'iter dell'investimento, nonché in sede di presentazione della domanda di pagamento.

4.3 Art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05. Durata delle operazioni d'investimento

In attuazione dell'art. 72 del reg. (CE) 1698/2005 l'investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non può subire, nell'arco di tempo previsto dai bandi attuativi delle misure, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La violazione di questa disposizione determina decadenza o l'applicazione delle riduzioni secondo le disposizioni contenute nelle specifiche schede (allegati B).

4.4 DM 30125 del 22.12.09

Il DM 30125 del 22.12.09 contiene disposizioni aggiuntive relative all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto"; si disciplina anche la fattispecie di cumulo delle riduzioni.

L'art. 23, comma 1, del DM assegna alle Autorità di Gestione dei PSR il compito di individuare le fattispecie di violazione agli impegni ed i parametri per la definizione dei livelli di entità, gravità e durata delle violazioni.

4.5 Art. 19 del DM 30125 del 22.12.09 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.


2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7.

3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

4.6. Cumulo delle riduzioni

Art. 19, comma 3, del DM 30125 del 22.12.09: in caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.



Art. 20 del DM 30125 del 22.12.09: in caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, quindi le riduzioni previste dal sopra richiamato articolo 19.

La Regione Abruzzo ha dato attuazione alle misure del PSR attraverso l'emanazione di bandi che identificano, in recepimento della normativa comunitaria sopra elencata, gli obblighi procedurali a cui devono sottostare i beneficiari dei contributi e, per ciascuna misura, gli impegni relativi alla messa in opera degli investimenti.

Gli investimenti oggetto delle varie misure prevedono, inoltre, il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale ad essi applicabile

Nella tabella che riporta la lista degli impegni di ciascuna misura/azione, risulta individuato, per ciascun impegno, il relativo livello di attribuzione (alla misura, all'operazione), al fine di identificare l'importo su cui dovrà essere applicata la percentuale di riduzione. Nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura, mentre l'impegno BB è riferito solo ad una specifica operazione: ciò implica che, nel caso di violazione dell'impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo ammesso per quella misura, mentre, nel caso di infrazione dell'impegno BB, sarà ridotto soltanto l'importo corrispondente all'operazione.

Impegno riferito a →	Misura	Operazione
<i>Impegno AA</i>	X	
<i>Impegno BB</i>		X

Quindi, per ogni impegno, si accerta se vi siano infrazioni e, in tal caso, si determina il corrispondente livello di violazione (basso = 1; medio =3; alto =5) alla luce di ciascun indicatore previsto dal regolamento (Gravità; Entità; Durata), secondo la seguente matrice:


Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
<i>Basso (1)</i>			
<i>Medio (3)</i>			
<i>Alto (5)</i>			

Una volta quantificati i tre indicatori, si calcola la media aritmetica che rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al primo decimale per difetto (qualora la seconda cifra dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la seconda cifra dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinata azione e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
<i>Basso (1)</i>	1		
<i>Medio (3)</i>		3	
<i>Alto (5)</i>			5

si procede alla somma dei tre valori $(1+3+5) = 9$ e si calcola la media aritmetica $(9:3=3)$; (per valori decimali, si applica l'arrotondamento per difetto, es. 3,33 si riduce per difetto a 3).



Ai sensi dell'art. 19 comma 2 e dell'allegato 7 lettera b) del DM 30125 del 22.12.09, la Regione Abruzzo individua le seguenti percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio (medio, alto).

La media ottenuta (identificata dalla lettera x) viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di individuare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x \geq 4,00$	15%

Si sottolinea che, ai fini dell'applicazione delle esclusioni previste all'articolo 19 del DM 30125 del 22.12.09, sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni per le quali gravità, entità e durata siano quantificate tutte al livello alto (entità=5 e gravità=5 e durata=5). Come disposto dall'art.19 comma 4 del citato DM, ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Per come previsto dall'allegato 7 del DM 30125 del 22.12.09, nei casi in cui questa metodologia risultava non applicabile a causa della mancanza di criteri di valutazione oggettivi e di parametri quantificabili e verificabili, si è provveduto ad individuare una o più fattispecie di violazione, abbinando direttamente a ciascuna di esse una percentuale di riduzione del contributo concesso.

Le riduzioni così determinate possono essere applicate sull'importo complessivo della misura oppure, laddove pertinente, su una parte di essa.

5. Elenco impegni comuni per le Misure ad investimento

Tipologia di infrazione	Livello di disaggregazione e dell'impegno		Base giuridica e fattispecie di violazione	Conseguenze (riduzione/esclusione)	Tipologia di controllo: Amministrativo (100%), in loco (5%), ex post (1%)
	Misura	Oper. az.			
False dichiarazioni rese deliberatamente	X		Reg. (UE) 65/2011, art. 30(2) DM 30125/09, art. 19, comma 4	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post
Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore	X		Reg. (UE) 65/2011, art. 30(2) DM 30125/09, art. 19, comma 1	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post
Modifiche sostanziali all'operazione, entro 5 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori che: - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione (incluso cambio di destinazione d'uso di un bene) o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o ad un ente; - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, della cessazione o ri-localizzazione dell'attività	X		Reg. 1698/05, art. 72, par. 1 Disposizioni procedurali misura 124, 126, 311	Decadenza (entro i primi 5 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori) I Riduzione (Vedi scheda specifica)	Amministrativo In loco Ex post

¹ Eccezioni:

- subentro di un beneficiario che soddisfi i requisiti di ammissibilità e dimostri almeno pari requisiti ai fini della valutazione;
- in caso di cessazione definitiva, adempimento di almeno i 3/5 dell'impegno, in mancanza di possibilità di subentro;
- cause di forza maggiore
- concessione di varianti

- il cambio di destinazione d'uso di un bene entro il periodo vincolativo previsto dall'art. 72 è punito con la revoca e la restituzione (maggiorata degli interessi) dell'importo relativo a quel bene

Tipologia di infrazione	Livello di disaggregazione e dell'impegno		Base giuridica e fattispecie di violazione	Conseguenze (riduzione/esclusione)	Tipologia di controllo: Amministrativo (100%), in loco (5%), ex post (1%)
Differenza tra l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento (aiuto richiesto) e l'importo dell'aiuto risultante dalle verifiche di ammissibilità della domanda di pagamento (aiuto accertato)	X		Reg. (UE) 65/2011 art. 30, par. 1	Riduzione Se la differenza è > 3%, riduzione pari alla differenza tra i due importi	Amministrativo In loco
Presenza di doppio finanziamento	X		Reg. (UE) 65/2011 art. 24(5)	Decadenza ²	Amministrativo In loco Ex post
Perdita dei requisiti di accesso alla misura previsti dal bando Perdita del punteggio attribuito alla domanda di aiuto, così da non risultare utilmente collocata nella graduatoria definitiva per l'accesso al contributo	X		Bando misure 124-126-311	Decadenza	Amministrativo
Parziale esecuzione dei lavori	X		Bando misura 124-126-311	Decadenza ³ ; la decadenza non si applica qualora l'intervento realizzato parzialmente risulti organico e funzionale all'attività dell'azienda, garantendo anche il rispetto dell'investimento minimo previsto dalla misura	Amministrativo In loco
Ritardo nella conclusione dei lavori	X		Bando misura 124-126-311	Riduzione (Vedi scheda specifica) Decadenza per conclusione dei lavori oltre i termini massimi disponibili per le liquidazioni.	Amministrativo
Ritardo nella presentazione della domanda di pagamento	X		Bando misura 124-126-311	Riduzione SCHEDE IMPEGNI ACCESSORI COMUNI A PIU' MISURE	amministrativo
Varianti non autorizzate	X		Bando misura 124-126-311	Decadenza ⁴	Amministrativo In loco
Mancato rispetto dell'impegno a: "Condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni" (conformemente a quanto previsto nelle disposizioni regionali di attuazione specifiche per misura previste negli avvisi pubblici, fatti salvi i casi di forza maggiore)	X		Bando misura 124-126-311	Decadenza	Ex post
Negazione esplicita e non giustificata all'accesso in azienda e alla documentazione necessaria ai funzionari incaricati della attività di controllo	X		Bando misura 124-126-311	Decadenza e revoca del contributo erogato	In loco – ex post
Mancato rispetto di norme sulla pubblicità	X		Bando misura 124-126-311	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post

² In caso di doppio finanziamento irregolare si considera che il beneficiario abbia agito deliberatamente e si applica la decadenza ai sensi dell'art. 30 (2) del Reg. 65/2011.

³ La decadenza è stabilita nel caso in cui i lavori eseguiti parzialmente non risultino configurati in modo organico e funzionale all'attività dell'azienda, garantendo anche il rispetto dell'investimento minimo previsto dalla misura

⁴ La decadenza è stabilita nel caso in cui la variante non autorizzata comprenda spese non previste e modifichi sostanzialmente la natura e la finalità dell'investimento ammesso. La decadenza riguarda la parte dell'investimento che non risulta conforme al progetto ammesso e sia il risultato della variante non autorizzata, a condizione che la rimanente parte dell'investimento risulti organica e funzionale in base al progetto ammesso.

SCHEDA IMPEGNI ACCESSORI COMUNI A PIÙ MISURE

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione parziale del contributo.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori, con le relative modalità.

GRAVITA' - Impegni		n.p.	si	no
1	Violazioni della normativa in materia di misure di informazione e pubblicità applicabile all'investimento: Mancanza di targhe o cartelli, Targhe o cartelli presenti ma non conformi alla normativa (loghi, specifiche grafiche, ecc..)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2	Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
3	Presentazione della domanda di liquidazione del saldo, allegando la documentazione necessaria, entro 60 giorni dalla data prevista di conclusione dei lavori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
4	Rifiuto fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
5	Negazione esplicita e non giustificata all'accesso in azienda e alla documentazione necessaria ai funzionari incaricati della attività di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
6	Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
		totale		
<p>Classe di violazione:</p> <p><input type="checkbox"/> <i>bassa</i>: somma compresa tra 1 e 5</p> <p><input type="checkbox"/> <i>media</i>: somma compresa tra 6 e 10,</p> <p><input type="checkbox"/> <i>alta</i>: : somma uguale o superiore a 11</p>				

ENTITA' - Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:	
<input type="checkbox"/> Bassa	fino a 50.000,00 €
<input type="checkbox"/> Media	sopra 50.000 e fino a 250.000,00
<input type="checkbox"/> Alta	sopra 250.000,00

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Una infrazione
<input type="checkbox"/> Media	2 infrazioni
<input type="checkbox"/> Alta	3 o più infrazioni

La media ottenuta dai tre indicatori di Gravità, entità, durata, (identificata dalla lettera x) viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di individuare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x \geq 4,00$	15%

1. Vincolo di non alienabilità e di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72, i beni oggetto di finanziamento devono restare acquisiti all'operazione per 5 anni dalla concessione del contributo.

Come previsto nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 18 novembre 2010, l'Autorità di gestione può stabilire criteri più restrittivi e disciplinare i casi in cui è possibile procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti. Sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle Linee guida nazionali, si stabilisce quanto segue:

- i beni acquistati e le opere realizzate sono altresì soggetti a vincolo di destinazione, di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, decorrente dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento, ai sensi di quanto disposto dal PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo e dai relativi bandi di attuazione delle misure.

Durante tale periodo vincolativo quinquennale per i beni mobili, eventuali inadempienze (alienazione del bene, cambio di destinazione d'uso del bene o porzione di bene) dovranno essere sanzionate in base al disposto dell'art. 30.2 del Reg. UE 65/2011, con l'esclusione dal sostegno dal FEASR e il recupero degli importo già versati.

FATTISPECIE: vincolo di non alienabilità per i beni mobili – 5 anni	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Alienazione del bene/porzione di bene finanziato nel corso dei 5 anni d'impegno	Decadenza

Per i beni soggetti a vincolo decennale, qualora in sede di controllo emerga il mancato rispetto vincolo di alienabilità, si procederà al recupero dell'indebito percepito ai sensi dell'art. 19 del DM 30125/2009:

FATTISPECIE: vincolo non alienabilità per i beni immobili – 10 anni	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Alienazione del bene/porzione di bene finanziato nel corso dei 10 anni d'impegno	Decadenza

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli ex post

Parametri di valutazione: verifica del rispetto del vincolo di non alienabilità del bene

2. Vincolo di destinazione d'uso del bene:

Per le variazioni di destinazioni d'uso, in presenza di autorizzazioni previste, non si applicano riduzioni dell'importo finanziato.

In caso di cambio di destinazione d'uso ed in assenza di autorizzazioni ma comunque per usi connesso al ciclo produttivo aziendale, si applica la riduzione dell'importo.


In caso di cambio di destinazione d'uso al di fuori dell'attività agricola, si applica la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

La tabella 6.3 stabilisce le riduzioni per le violazioni della destinazione d'uso.

3) Impegno alla conduzione dell'azienda per almeno il periodo di vincolo degli investimenti (5 per i beni mobili e 10 anni per i beni immobili) a partire dalla data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e impegno non apportare modifiche volontarie nella consistenza aziendale tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi pianificati.

In caso di interruzione anticipata della conduzione dell'azienda nei primi 5 anni, si applica la decadenza dal sostegno con il recupero dell'importo erogato.

In caso di cessazione della conduzione dell'azienda nei successivi 5 anni si applica la riduzione dell'importo finanziato, in base alla tabella seguente:



FATTISPECIE: conduzione dell'azienda per il periodo di vincolo previsto	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Violazione del vincolo nei primi 5 anni d'impegno	Decadenza
Violazione del vincolo nel corso del 6° anno d'impegno	60%
Violazione del vincolo nel corso del 7° anno d'impegno	50%
Violazione del vincolo nel corso dell'8° anno d'impegno	40%
Violazione del vincolo nel corso del 9° anno d'impegno	30%
Violazione del vincolo nel corso del 10° anno d'impegno	20%

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli in loco e documentali

Parametri di valutazione: verifica del rispetto dell'impegno di conduzione dell'azienda nel periodo previsto.

6. Disposizioni specifiche per determinate tipologie di impegni

Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del DM 30125/009 la Regione o l'Autorità di gestione può individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

Analizzando le fattispecie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari delle misure considerate, per alcune tipologie di impegni, non è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra dette infrazioni e tutti gli indici di verifica - gravità, entità e durata - identificati all'art. 19 del DM 30125/2009.

Si è pertanto provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato n. 7 al sopra citato D.M., ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter determinare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazioni degli stessi. **Di seguito si riportano, per determinate tipologie di misura, le fattispecie di violazioni e le corrispondenti percentuali di riduzioni.**



6.1 Scheda di valutazione n. 1 – Impegno comune a tutte le misure


(1) Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	(2) Misura 124 – 126 - 311	(3) Azione
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG 65/2011) Ritardo di esecuzione degli investimenti rispetto al tempo stabilito (salvo diverse disposizioni e/o proroga)			
(6) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	PSR 2007-2013		
(9) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30/125/09 allegato 7 (barrare solo una delle caselle)	X (7) misura	(8) gruppo di coltura	
	(9) operazione (azione)	(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	(13) esclusione		
	X (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(17) (5%) controllo in loco	
(18) impegno pertinente di condizionalità			
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documenti giustificativi degli investimenti		
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Sopralluogo in azienda		

(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA
Basso (1)	Percentuale di realizzazione dell'investimento pari o superiore all'80%	Dimensione economica dell'operazione pari o inferiore a 50.000 euro	Ritardo nell'esecuzione degli investimenti rispetto alla data stabilita di fine lavori: fino a tre mesi.
Medio (3)	Percentuale di realizzazione dell'investimento compresa tra il 50% e l'80% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione superiore a 50.000 euro e fino a 250.000 euro	Ritardo nell'esecuzione degli investimenti rispetto alla data stabilita di fine lavori: da tre a sei mesi.
Alto (5)	Percentuale di realizzazione dell'investimento inferiore al 50% dell'investimento previsto	Dimensione economica dell'operazione superiore a 250.000 euro	Ritardo nell'esecuzione degli investimenti rispetto alla data stabilita di fine lavori: oltre sei mesi.
(25) Descrizioni specifiche	La decadenza si applica nel caso in cui, alla scadenza dei termini fissati, l'investimento realizzato parzialmente non risulti organico e funzionale in base al progetto ammesso.		

Scheda n. 2- Riduzioni ed esclusioni specifiche per la Misura 124.

Tipologia dell'impegno	Misure	Livello di disaggregazione dell'impegno - montante		Base giuridica e fattispecie di violazione	Conseguenze in caso di violazione (riduzione/esclusione)		Tipologia di controllo: Amministrativo (100%), In loco (5%), ex post (1%)
		Misura	Operazione				
Non modificare la composizione del partenariato di scopo almeno per la durata della ricerca, così come indicato nel progetto, salvo modifiche approvate dall'ufficio competente della Regione	124	X		Bando misura 124 PSR Abruzzo	Decadenza Riduzione	Decadenza Mancanza dei soggetti obbligatori ⁵ Riduzione 3% Fuoriuscita/sostituzione non autorizzata di un partner Fuoriuscita di imprenditori agricoli, enti di ricerca e o imprese di trasformazione/commercializzazione	Amministrativo In loco
Il beneficiario si impegna a: o realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato	124	X		Bando misura 124 PSR Abruzzo	Riduzione	Riduzione 3%	Amministrativo In loco
Mantenere i requisiti soggettivi e oggettivi che hanno determinato l'attribuzione di punti o priorità in fase di ammissibilità	124	X		Bando misura 124 PSR Abruzzo	Decadenza	Decadenza	Amministrativo In loco
Comunicare ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa	124	X		Bando misura 124 PSR Abruzzo	Riduzione	Riduzione 3%	Amministrativo In loco
Non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto;	124	X		Bando misura 124 PSR Abruzzo	Decadenza	Decadenza	In loco ed ex post

⁵ Imprenditori agricoli ed enti di ricerca e sperimentazione



6.3 Scheda n. 3 Riduzioni ed esclusioni specifiche per le Misure 126 e 311

Programma Sviluppo Rurale	Regione Abruzzo	Misura	126 e 311	Azione	1 - 2
Descrizione impegno					
Non cambiare la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto di finanziamento per un periodo di 10 anni dalla data di avvenuto accertamento di esecuzione dei lavori					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione dell'importo su cui sarà applicata la riduzione)					
Misura					
X operazione (importo del bene oggetto di violazione)					
tipologia di penalità					
decadenza totale					
esclusione					
riduzione graduale (se barrato compilare la tabella sottostante)					
X					
descrizione modalità di verifica documentale					
Verifica della documentazione relativa alla destinazione dei beni immobili					
descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
Verifica della destinazione d'uso dei beni immobili					

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Basso (1)	Valore complessivo dei beni di cui si è modificata la destinazione d'uso Fino al 20% dell'intervento complessivo (spesa totale ammessa)	Nuova destinazione d'uso all'interno del settore prioritario/lazione/intervento per il quale il bene è stato finanziato	Cambio di destinazione d'uso avvenuta nel corso del 10° anno dell'impegno
Medio (3)	Valore complessivo dei beni di cui si è modificata la destinazione d'uso 21-40% dell'intervento complessivo (spesa totale ammessa)	Nuova destinazione d'uso al di fuori della priorità per la quale il bene è stato finanziato ma all'interno del settore agricolo o degli ambiti di diversificazione in attività non agricole consentiti	Cambio di destinazione d'uso avvenuta nel corso dell' 8° e 9° anno dell'impegno
Alto (5)	Valore complessivo dei beni di cui si è modificata la destinazione d'uso Oltre il 40% dell'intervento complessivo (spesa totale ammessa)	Nuova destinazione d'uso estranea al settore agricolo o agli ambiti di diversificazione in attività non agricole consentiti	Cambio di destinazione d'uso avvenuta nel corso del 6° e 7° anno dell'impegno

N.B. Il cambio di destinazione d'uso nei 5 anni dalla data di avvenuto accertamento di esecuzione dei lavori è sempre punito con la decadenza totale del finanziamento relativo al bene

Legenda

Tipologia di controllo:

Amministrativo: a norma dell'articolo 11 del reg. UE 65/2011, "tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi". Essi "comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l'altro, con i dati del sistema integrato". Oltre che avvalersi dei dati del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), tali controlli si avvarranno di tutti gli elementi documentali allegati alla domanda di aiuto/ di pagamento.

- **Controlli amministrativi Articolo 24 del Reg. (UE) n. 65/2011- - 1.** Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
 - 2. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:
 - a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
 - b) del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
 - c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
 - d) della ragionevolezza delle spese proposte, valutata con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte oppure valutata da un comitato di valutazione;
 - e) dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.
 - 3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
 - a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
 - b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
 - c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.
 - 4. I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione.



5. I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6. I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7. Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

- **Controllo in loco:** a norma dell'articolo 12 del reg. UE 65/2011, tali controlli riguardano un campione pari ad *"almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno"*. A norma dell'articolo 14 del reg. cit., si sottolinea che *"sono sottoposti a controlli in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita"*. Tali controlli prevedono tutte le verifiche che è possibile effettuare in azienda, sia su elementi documentali, sia su elementi concreti (controllo "speditivo"), volte ad accertare il rispetto degli impegni assunti dal richiedente.

- **Controlli ex post: Reg. (UE) 65/2011, Articolo 29**

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2. Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti: a) verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005; b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari; c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

3. I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno l'1 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile.»

4. I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

Controlli amministrativi sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445 del 2000, articoli 46 e 47.

Tipologia di penalità: decadenza totale (D); esclusione annuale (E); riduzione graduale (G). Per l'applicazione delle penalità ai singoli impegni, occorre fare riferimento alla tabella

Elenco degli impegni della relativa misura/azione.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Servizio Interventi Strutturali

La presente copia, composta di
n. 17 fascio, è conforme
all'originale custodito presso questo
Servizio.

Pescara, li 2-8-2012 Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Elvira DI VITANTONIO)



Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Elvira DI VITANTONIO)